

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO - URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. A07065 del 10/07/2012

Proposta n. 8800 del 09/05/2012

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011 e A02588 del 2 aprile 2012 con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che cinque Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A02588 del 2 aprile 2012;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono quattro i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

	COMUNE	
FR	CEPRANO	1.
RI	BORGO VELINO	2.
RI	POSTA	3.
RM	VICOVARO	4.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011 e A02588/2012 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

3. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

4. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Fegatelli

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni titolari della delega di funzioni in quanto individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.

FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CECCANO	13.
FR	COLLEPARDO	14.
FR	COLLESANMAGNO	15.
FR	COLFELICE	16.
FR	FALVATERRA	17.
FR	FERENTINO	18.
FR	FIUGGI	19.
FR	FONTANA LIRI	20.
FR	FORTECHIARI	21.
FR	FROSINONE	22.
FR	ISOLA DEL LIRI	23.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	24.
FR	MOROLO	25.
FR	PESCOSOLIDO	26.
RF	PICO	27.
FR	PIGLIO	28.
FR	POGGIO MIRTETO	29.
FR	POSTA FIBRENO	30.
FR	ROCCASECCA	31.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	32.
FR	SERRONE	33.
FR	SORA	34.
FR	TORRICE	35.
FR	VEROLI	36.
LT	APRILIA	37.
LT	BASSIANO	38.
LT	CAMPO DI MELE	39.
LT	CISTERNA DI LATINA	40.
LT	CORI	41.
LT	FONDI	42.
LT	FORMIA	43.
LT	GAETA	44.
LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.

LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
LT	TERRACINA	61.
RI	AMATRICE	62.
RI	ACCUMOLI	63.
RI	ANTRODOCO	64.
RI	BELMONTE IN SABINA	65.
RI	CANTALICE	66.
RI	CASTEL DI TORA	67.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	68.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	69.
RI	CITTADUCALE	70.
RI	CITTAREALE	71.
RI	COLLE DI TORA	72.
RI	COLLI SUL VELINO	73.
RI	CONCERVIANO	74.
RI	CONTIGLIANO	75.
RI	COTTANELLO	76.
RI	FARA IN SABINA	77.
RI	FIAMIGNANO	78.
RI	FORANO	79.
RI	FRASSO SABINO	80.
RI	GRECCIO	81.
RI	LEONESSA	82.
RI	MAGLANO IN SABINA	83.
RI	MARCETELLI	84.
RI	MICIGLIANO	85.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	86.
RI	MONTELEONE SABINO	87.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	88.
RI	MORRO REATINO	89.
RI	PAGANICO SABINO	90.
RI	PESCOROCCHIANO	91.
RI	PETRELLA SALTO	92.

RI	POGGIO BUSTONE	93.
RI	POGGIO CATINO	94.
RI	POGGIO MOIANO	95.
RI	POGGIO SAN LORENZO	96.
RI	RIETI	97.
RI	RIVODUTRI	98.
RI	ROCCA SINIBALDA	99.
RI	SCANDRIGLIA	100.
RI	STIMIGLIANO	101.
RI	TARANO	102.
RI	TORRICELLA	103.
RI	VACONE	104.
RM	ALLUMIERE	105.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	106.
RM	ALBANO LAZIALE	107.
RM	ANZIO	108.
RM	ARDEA	109.
RM	ARICCIA	110.
RM	ARTENA	111.
RM	BRACCIANO	112.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	113.
RM	CAPENA	114.
RM	CANALE MONTERANO	115.
RM	CARPINETO ROMANO	116.
RM	CASTEL MADAMA	117.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO	118.
RM	CASTIGLIONE IN TEVERINA	119.
RM	CERVETERI	120.
RM	CIAMPINO	121.
RM	CIVITAVECCHIA	122.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	123.
RM	COLLEFERRO	124.
RM	COLONNA	125.
RM	FIANO ROMANO	126.
RM	FILACCIANO	127.
RM	FIUMICINO	128.
RM	FORMELLO	129.
RM	FRASCATI	130.
RM	GENAZZANO	131.
RM	GENZANO DI ROMA	132.
RM	GROTTAFERRATA	133.
RM	GUIDONIA	134.
RM	LADISPOLI	135.

RM	LANUVIO	136.
RM	LARIANO	137.
RM	LICENZA	138.
RM	MAGLIANO ROMANO	139.
RM	MANDELA	140.
RM	MANZIANA	141.
RM	MARCELLINA	142.
RM	MARINO	143.
RM	MAZZANO ROMANO	144.
RM	MONTECOMPATRI	145.
RM	MONTEFLAVIO	146.
RM	MONTELIBRETTI	147.
RM	MONTE PORZIO CATONE	148.
RM	MONTE ROMANO	149.
RM	MONTEROTONDO	150.
RM	MORICONE	151.
RM	NAZZANO	152.
RM	NEMI	153.
RM	NETTUNO	154.
RM	PALESTRINA	155.
RM	PALOMBARA SABINA	156.
RM	POLI	157.
RM	POMEZIA	158.
RM	PONZANO ROMANO	159.
RM	RIANO	160.
RM	RIGNANO FLAMINIO	161.
RM	RIOFREDDO	162.
RM	ROCCA DI CAVE	163.
RM	ROCCA DI PAPA	164.
RM	ROCCA PRIORA	165.
RM	ROMA	166.
RM	ROVIANO	167.
RM	SACROFANO	168.
RM	SAN CESAREO	169.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	170.
RM	SANTA MARINELLA	171.
RM	SANT'ORESTE	172.
RM	SEGNI	173.
RM	TIVOLI	174.
RM	TOLFA	175.
RM	TORRITA TIBERINA	176.
RM	TREVIGNANO ROMANO	177.
RM	VALLINFREDA	178.

RM	VELLETRI	179.
RM	ZAGAROLO	180.
VT	ACQUAPENDENTE	181.
VT	ARLENA DI CASTRO	182.
VT	BAGNOREGIO	183.
VT	BASSANO ROMANO	184.
VT	BASSANO IN TEVERINA	185.
VT	BOLSENA	186.
VT	BOMARZO	187.
VT	CALCATA	188.
VT	CANEPINA	189.
VT	CANINO	190.
VT	CAPODIMONTE	191.
VT	CAPRANICA	192.
VT	CAPRAROLA	193.
VT	CARBOGNANO	194.
VT	CASTEL SANT'ELIA	195.
VT	CELLENO	196.
VT	CIVITA CASTELLANA	197.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	198.
VT	FALERIA	199.
VT	GALLESE	200.
VT	GRADOLI	201.
VT	GROTTE DI CASTRO	202.
VT	ISCHIA DI CASTRO	203.
VT	LUBRIANO	204.
VT	MARTA	205.
VT	MONTALTO DI CASTRO	206.
VT	MONTEFIASCONE	207.
VT	NEPI	208.
VT	ORIOLO ROMANO	209.
VT	ORTE	210.
VT	PROCENO	211.
VT	RONCIGLIONE	212.
VT	SAN LORENZO NUOVO	213.
VT	SORIANO NEL CIMINO	214.
VT	SUTRI	215.
VT	TARQUINIA	216.
VT	TUSCANIA	217.
VT	VALENTANO	218.
VT	VALLERANO	219.
VT	VASANELLO	220.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	221.

VT	VETRALLA	222.
VT	VIGNANELLO	223.
VT	VITERBO	224.
VT	VITORCHIANO	225.